

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SOLIDARIETA' FORZE ARMATE E SOCIETA'- APS"
"A.S.F.A.S.- A.P.S."

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 2017, n.117 e delle disposizioni in esso richiamate e comunque applicabili, l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione Solidarietà Forze Armate e Società APS".
2. L'Associazione ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
3. Dell'indicazione di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS l'Associazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, indicando altresì gli estremi dell'iscrizione nell'attuale Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e, quando sarà istituito, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
4. L'Associazione ha sede legale in Treviso. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 luglio 2017, n.117, delle relative norme di attuazione, delle altre norme, statali e regionali, applicabili e dei principi dell'ordinamento giuridico.
- L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Finalità e attività)

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.
2. Informandosi ai principi di libertà, di democrazia, di uguaglianza, di solidarietà e di legalità, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare l'Associazione ha lo scopo di supportare con aiuti morali e materiali le persone associate che si trovano in difficoltà economiche, sociali e assistenziali, anche con elargizioni economiche se il bilancio le consente.
L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività d'interesse generale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - Attività prevista lettera a), dall'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
 - Attività prevista lettera w), dall'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017. promozione e tutela dei diritti civili, sociali e politici.
 - Attività prevista lettera i), dall'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Attività prevista lettera u), dall'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- a) promuove dibattiti pubblici, anche mediante l'uso o l'ausilio dei mezzi informatici;
- b) organizza convegni, conferenze e seminari;
- c) realizza pubblicazioni, in formato cartaceo e/o digitali;
- d) richiama l'attenzione e ricerca la partecipazione ed il coinvolgimento degli organi di informazione, locali, nazionali ed internazionali;
- e) propone al Parlamento, al Governo ed alle altre Istituzioni competenti, nazionali ed internazionali, gli interventi normativi, amministrativi, giudiziari, ecc. reputati necessari o opportuni;
- f) dedica una particolare attenzione a quei settori della società – come, ad esempio, ma non soltanto, le Forze Armate, le Forze di Polizia, gli altri Corpi armati dello Stato, ecc. –, in cui l'esercizio dei diritti civili, sociali e politici risulta tuttora assoggettato a più ampie limitazioni o a discipline restrittive e particolari;
- g) favorisce la più adeguata ed ampia tutela dei diritti degli associati, anche mediante la stipula di convenzioni, generali e particolari, con studi legali, studi commerciali, centri di assistenza fiscale, patronati, ecc.;
- h) stabilisce rapporti di collaborazione o anche direttamente aderendo ad altre associazioni o enti, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi a quelli sociali, senza che ciò richieda la previa deliberazione di modifiche statutarie;
- i) effettua, nei limiti delle disponibilità di patrimonio e bilancio, interventi di sostegno diretto (sovvenzioni, borse di studio, ecc.) ed organizza interventi di sostegno indiretto (raccolta fondi, sottoscrizioni, ecc.) in favore di associati e non (o di loro familiari), privi dei mezzi necessari per far valere i loro più fondamentali diritti;
- j) istituisce premi, riconoscimenti, ecc. in favore degli associati e non solo, che si siano particolarmente distinti nella promozione e tutela dei diritti civili, sociali e politici;
- k) Svolge attività gratuita di segretariato sociale;
- l) Elargisce gratuitamente abbonamenti promozionali a un giornale di settore.

4. L'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017. L'esercizio delle attività diverse è condizionato sospensivamente alla emanazione del suddetto decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. Agli associati che prestano attività di volontariato si applicano gli artt.17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.
6. L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e comunque nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.36 e 16 del D.Lgs. n.117/2017.

ART. 4 - (Associati)

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e s'impegnino per consentirne la realizzazione e che accettino di osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, l'aspirante associato può chiedere che sulla domanda di pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione ordinaria successiva.
4. In nessun caso sono ammesse discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.
6. La quota associativa non è trasmissibile, cedibile, né rivalutabile.
7. Gli associati si distinguono in: ordinari, sostenitori e benemeriti:
 - gli associati ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
 - gli associati sostenitori sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - gli associati benemeriti sono coloro che l'Assemblea riconosce e dichiara essersi distinti per meriti particolari nell'attuazione degli scopi perseguiti dall'Associazione.

ART. 5 - (Doveri e diritti)

1. Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo ed entro il termine stabilito, a rispettare il presente Statuto ed il relativo regolamento di attuazione e a svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e in ragione delle disponibilità personali.
2. Ciascun associato ha diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'Associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi e di essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea, purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. La qualità di associato viene meno per recesso, esclusione o morte.
2. L'associato può in ogni momento comunicare per iscritto il recesso al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal relativo regolamento di attuazione può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione va comunque ratificata dall'assemblea. Entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, l'associato può proporre impugnazione della decisione del Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea, che delibera con voto segreto e a maggioranza

semplice, entro la prima convocazione ordinaria successiva. È comunque fatto salvo il ricorso al Giudice ordinario.

4. La qualità di associato viene meno in caso di morte ed è intrasmissibile.
5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la decadenza automatica del socio dall'associazione.

ART. 7 - (Patrimonio)

1. L'Associazione non persegue scopo di lucro.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; contributi di privati; eredità, donazioni, legati; altre entrate consentite dalla normativa in materia e ammesse ai sensi del d. lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi statuari.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso operazioni di distribuzione di utili ed avanzi di gestione, di fondi e di riserve quelle indicate dall'art.8, comma 3, del D.Lg. n.117/2017.
6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 07.03.2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

ART. 8 - (Organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci,
 - il Consiglio direttivo,
 - il Presidente,
 - l'Organo di controllo (ricorrendo i casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017);
 - l'Organo di Revisione legale dei conti (ricorrendo i casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017).
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte ed esercitate a titolo gratuito.
3. Le cariche sociali non sono cumulabili fra loro.

ART. 9 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera, fax o e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci, e contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria: è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e nei casi previsti dall'art.12; è ordinaria l'Assemblea convocata in tutti gli altri casi.
6. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta, secondo quanto previsto dall'art.24, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017.
7. Il Regolamento di attuazione può disciplinare l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con modalità che consentano di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Nel caso in cui il numero complessivo degli associati risulti superiore a cinquecento, distribuiti in province diverse, il Regolamento può stabilire, dettando le relative disposizioni, che siano convocate assemblee separate nelle province dove siano costituite articolazioni organizzative dell'Associazione e/o per ambiti territoriali limitrofi. Si applica l'art.2540, commi terzo, quarto, quinto e sesto, del codice civile.
9. Nel caso di cui sopra, il Regolamento può altresì stabilire, dettando le relative disposizioni, che le assemblee separate siano convocate per eleggere, tra gli associati, delegati da inviare a partecipare all'assemblea generale dell'Associazione, in rappresentanza delle articolazioni organizzative e/o degli ambiti territoriali limitrofi.

ART. 10 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi di cui all'art. 15 e 16 del presente statuto e deliberare sulla eventuale loro revoca;
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione di missione o il bilancio di esercizio, secondo quanto stabilito dall'art.18 in conformità all'art.13 del D.Lgs. n.117/2017;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approvare il Regolamento di attuazione;
 - deliberare sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione;
 - deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare in via definitiva sull'ammissione e l'esclusione degli associati che abbiano ricorso ad essa avverso la decisione assunta dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 - (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente, in proprio o in delega, la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero di associati presenti, in proprio o in delega.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

ART. 12 - (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria approva le eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, con la presenza, in proprio o per delega, e con il voto favorevole di tre quarti degli associati.
3. Le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

ART. 13 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed eventuali altre cariche.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca di più di due dei suoi componenti decisa dall'Assemblea.
4. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.
5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione ed il rendiconto consuntivo e preventivo ed è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato all'interno dello stesso.

ART. 14 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli organi di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. L'Organo di Revisione è nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 - (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
2. a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
5. d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
6. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.
7. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo, che provvede a risconrarla entro sette giorni dalla ricezione, comunicando per iscritto le modalità per l'accesso.

ART. 18 - (Rendiconto annuale, bilancio e scritture contabili)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo di ogni anno.
2. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non superano il limite stabilito dall'art.13, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, il Consiglio direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno, predisporre, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il rendiconto consuntivo dell'esercizio concluso – che

contiene le entrate e le spese sostenute nell'anno trascorso – ed il rendiconto preventivo per l'anno in corso – che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea ordinaria approva il rendiconto consuntivo dell'esercizio concluso ed il rendiconto preventivo per l'anno in corso.

3. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano il limite stabilito dall'art.13, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, il Consiglio direttivo predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, e l'Assemblea ordinaria approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio secondo quanto prescritto dai commi 1 e 3 del medesimo art.13.
4. Nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. n.117/2017, il Consiglio direttivo predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, e l'Assemblea ordinaria approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio sociale.
5. I documenti di bilancio devono essere depositati dal Consiglio direttivo presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea.
6. Ogni associato può prendere visione dei documenti di bilancio, facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo, che provvede a riscontrarla entro sette giorni dalla ricezione, comunicando per iscritto le modalità per l'accesso.
7. Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili si applica quanto prescritto dall'art.87 del D.Lgs. n.117/2017.
8. Il bilancio deve essere depositato ogni anno presso il RUNTS entro il 30 giugno.

ART. 19 (Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria, con le modalità di cui all'art.12.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 22 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono,

personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 24 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 25 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore, dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia, ivi compresa la norma transitoria.

ART. 26(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.